S.T.A.R.

Contratto di sviluppo software

Affida lo sviluppo di un software su specifica: consegna, collaudo, garanzia, diritti sul codice.

Identificativo	STAR-TPL-SWD--ip-licence_acceptance-n_warranty_months-12-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Diritti sul codice	licenza al committente
Collaudo formale	no
Garanzia (mesi)	12

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti e oggetto 3
Articolo 2 — Tempi e consegna 3
Articolo 3 — Prezzo e pagamento 3
Articolo 4 — Diritti sul Software 3
Articolo 5 — Garanzia 3
Articolo 6 — Responsabilità 3
Articolo 7 — Riservatezza e dati personali 4
Articolo 8 — Risoluzione 4
Articolo 9 — Legge applicabile e foro competente 4
Articolo 10 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti e oggetto

1.1 [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Committente») affida a [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (lo «Sviluppatore») la realizzazione del software descritto nella specifica allegata (il «Software»): [descrizione].

1.2 Lo Sviluppatore opera con organizzazione propria e a proprio rischio (artt. 1655 e seguenti o 2222 e seguenti del Codice civile, secondo la sua struttura).

1.3 Le modifiche alla specifica sono concordate per iscritto, con il loro effetto su prezzo e tempi.

Articolo 2 — Tempi e consegna

2.1 Il Software è consegnato entro il [data], con codice sorgente, istruzioni di installazione e documentazione d'uso.

2.2 I ritardi dovuti al Committente o a cause non imputabili allo Sviluppatore spostano la data di consegna di un periodo pari.

Articolo 3 — Prezzo e pagamento

3.1 Il prezzo è di [importo] euro, oltre IVA: 50 % alla firma, 50 % alla consegna.

3.2 Le fatture si pagano entro 30 giorni; in caso di ritardo sono dovuti gli interessi del D.Lgs. 231/2002.

Articolo 4 — Diritti sul Software

4.1 Lo Sviluppatore resta titolare dei diritti sul Software e concede al Committente, con il pagamento integrale, una licenza perpetua, non esclusiva e trasferibile con l'azienda, con diritto di modificarlo per i propri fini (Legge 633/1941).

4.2 I componenti preesistenti e le librerie di terzi restano dei rispettivi titolari e sono usati secondo le loro licenze, elencate nella documentazione consegnata.

4.3 Lo Sviluppatore garantisce che il Software, per quanto da lui scritto, non viola diritti di terzi.

Articolo 5 — Garanzia

5.1 Per 12 mesi dall'accettazione lo Sviluppatore corregge gratuitamente i difetti che rendono il Software non conforme alla specifica, se denunciati per iscritto con la descrizione necessaria a riprodurli.

5.2 La garanzia non copre i difetti causati da modifiche del Committente o di terzi, da un uso diverso da quello documentato o da ambienti non indicati nella specifica.

Articolo 6 — Responsabilità

6.1 Salvo dolo o colpa grave (art. 1229 del Codice civile), la responsabilità complessiva dello Sviluppatore è limitata al prezzo pagato ed esclude il lucro cessante.

Articolo 7 — Riservatezza e dati personali

7.1 Ciascuna parte tiene riservate le informazioni dell'altra apprese per il contratto.

7.2 Se lo Sviluppatore tratta dati personali per conto del Committente, le parti firmano un accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 8 — Risoluzione

8.1 Se una parte non adempie un obbligo essenziale e non vi rimedia entro 15 giorni da una diffida scritta, l'altra può risolvere il contratto (art. 1454 del Codice civile).

Articolo 9 — Legge applicabile e foro competente

9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 10 — Disposizioni finali

10.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

10.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

10.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 6.1 (Responsabilità); 9.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)	2026-10-21
Codice civile (regio decreto 262/1942)	REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262	2026-10-21
D.lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)	DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231	2026-10-21
Legge 633/1941 (diritto d'autore)	LEGGE 22 aprile 1941, n. 633	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):

`addabd935a2b5159defeef7a133b1eec72e0aefe5ac34335f9f45edf9ef225fb`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.